Appalti, reverse charge, sugar tax, plastic tax e altre novità Iva

Monopoli, 17 gennaio 2020

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

SANTACROCE

Agenda

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

L'estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Normativa:
D.L. «fiscale» 124/2019
pubblicato in GU il 26.10.2019
ed entrato in vigore il 27.10.2019
(Legge di conversione n. 157/2019 -
GU Serie Generale n. 301 del 24.12.2019 –
in vigore dal 25.12.2019)

Chiarimenti Ade:

- Forum dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 13.1.2020;
- Risoluzioni nn. 108 e 109 del 23 e 24.12.2019;
- Risoluzione n. 110 del 31.12.2019

- Sugar tax
- Plastic tax

Altre novità Iva:

Il futuro dell'IVA: verso il sistema definitivo

Focus su Quick Fixes

Adempimenti:

- Registri e liquidazioni Iva
- Precompilata Iva
- Lettere di intento

- Iva scuole giuda
- Aliquota Iva prodotti igienico-sanitari
- Controllo acquisti veicoli fiscalmente usati

Le ritenute e le compensazioni

in appalti e subappalti

e altri contratti nominati

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Normativa

ART. 4, CO. 1, D.L. «FISCALE» 124/2019
IN VIGORE DAL 27.10.2019
(CONVERTITO CON L. 157/2019)

DAL 1° GENNAIO 2020

↓

NUOVO ART. 17-BIS
DEL D.LGS. 241/1997

↓

Viene definita una procedura che prevede il **coinvolgimento del committente**, chiamato a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento F24 con le ritenute versate.

↓

In sostanza viene introdotto un **MECCANISMO DI CONTROLLO A CARICO DEL COMMITTENTE** volto a:

↓

RATIO

COMBATTERE IL FENOMENO DELL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DA PARTE DI IMPRESE APPALTATRICI/AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

In sintesi

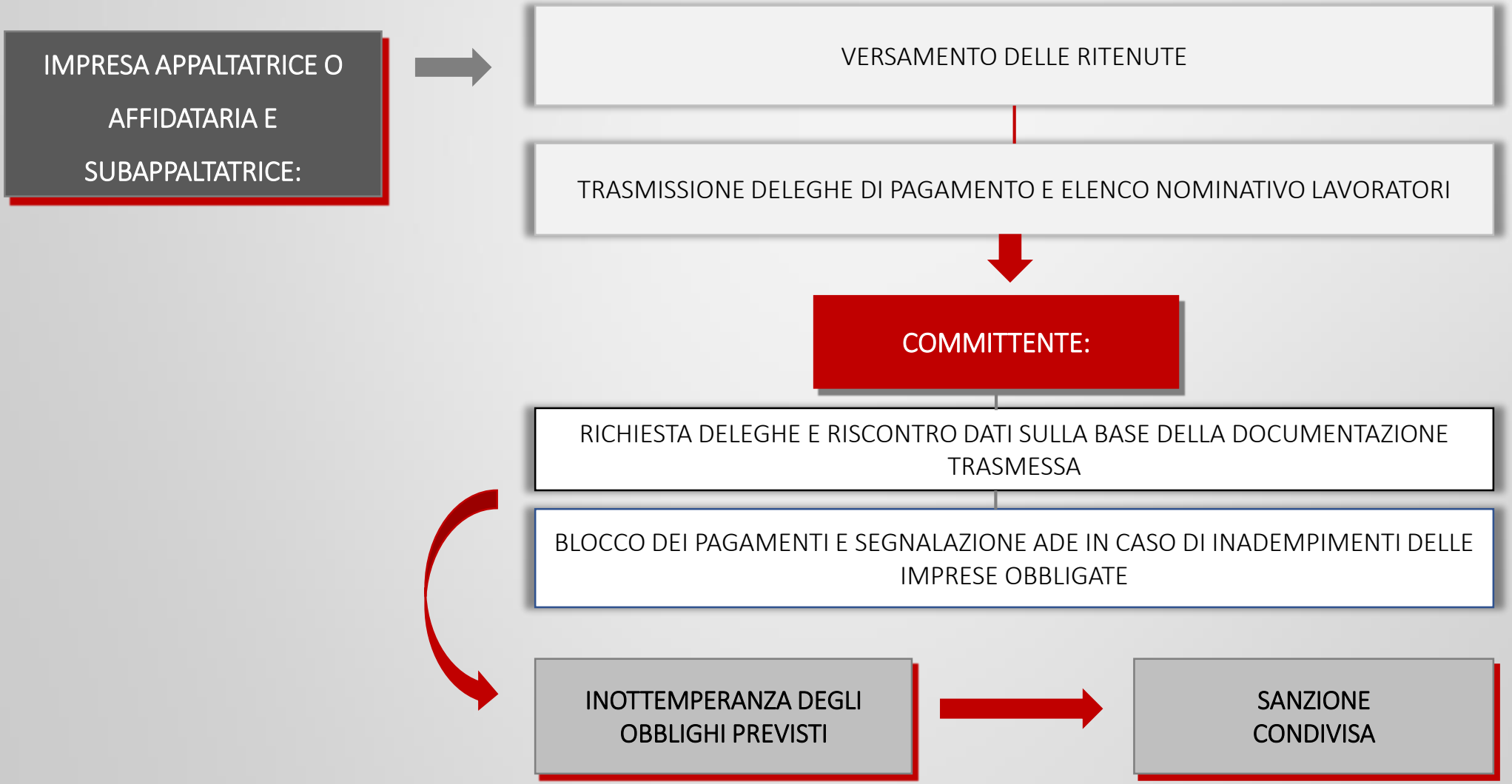

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Responsabilità solidale negli appalti nella disciplina previgente

Abrogata dal 13.12.2014 ad opera del D.lgs. n. 175/2014

Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012)

Responsabilità solidale negli appalti
ex art. 35 co. 28 D.L. 223/2006

RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull'Iva per le prestazioni collegate ai lavori.

COMMITTENTE PASSIBILE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 5.000 a 200.000 euro

nel caso in cui l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori risultino inadempienti degli obblighi fiscali prescritti dalla normativa.

PROBLEMI OPERATIVI:

- DISCIPLINA ECCESSIVAMENTE GRAVOSA
- ONERI AMMINISTRATIVI NON PROPORZIONATI
- LIMITI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
- REVERSE CHARGE E SOLIDARIETÀ PASSIVA IVA DELL'APPALTATORE RIDONDANTE
- DUBBI DI COMPATIBILITÀ COMUNITARIA

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Ambito soggettivo

COMMA 1

SOGGETTO OBBLIGATO

Il **COMMITTENTE**

residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi

Il soggetto obbligato **NON** è solo il committente «imprenditore» ma **qualunque soggetto residente**, compresi gli ENTI PUBBLICI o gli ENTI NON COMMERCIALI PRIVATI

Non sono inclusi:

- i soggetti NON residenti;
- i soggetti che si presumono residenti ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis del TUIR.

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Ambito oggettivo

COMMA 1

La disposizione si riferisce all'affidamento del compimento di un'opera o più opere o di un servizio o più servizi, di importo complessivo annuo SUPERIORE A 200.000 EURO tramite contratti di:

- APPALTO
- SUBAPPALTO
- AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI
- O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI

caratterizzati da:

cd. *«labour intensive»*

1) PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA

2) PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

3) CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE O A LUI RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA

ES. concessi in comodato o locati o noleggiati all'appaltatore

Il presupposto oggettivo viene allineato alla nuova ipotesi di reverse charge di cui al comma 3, art. 4, Dl fiscale.

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Possibili ambiti applicativi

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (servizi infermieristici o fisioterapeutici presso case di cura e di riposo)

SETTORE AGRICOLO (attività agricole, trasformazione dei prodotti agricoli…)

SETTORE TESSILE E MANIFATTURIERO (sartoria altamente specializzata)

SETTORE ALBERGHIERO (pulizia, reception, facchinaggio…)

SETTORE SOCIETARIO (servizi di vigilanza, sorveglianza, logistica, manutenzione, sicurezza informatica e più in generale opere o servizi ad alta intensità di manodopera…)

SETTORE E-COMMERCE (gestione dei magazzini per le operazioni di arrivo e spedizione delle merci)

GDO

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Versamento delle ritenute e trattamenti retributivi

DISCIPLINE A CONFRONTO	ART. 29, CO. 2, D.LGS. N. 276/2003 (c.d. Legge Biagi)	ART. 17-BIS D.LGS. N. 241/1997 (introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019)
OGGETTO	Contratto di appalto	Opere e servizi dal valore annuo superiore ai 200mila euro nei quali viene fornita manodopera presso la sede e con i beni strumentali del committente
SOGGETTI OBBLIGATI	Committente imprenditore	Tutti i committenti pubblici e privati
FOCUS	RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEL COMMITTENTE IMPRENDITORE CON L'APPALTATORE E I SUBAPPALTATORI **PER I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI** (comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti)	MECCANISMO DI CONTROLLO CHE OBBLIGA IL COMMITTENTE ad una serie di adempimenti **PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI** (trattenute ai lavoratori impiegati nell'appalto che fa capo a quel committente)

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Versamento delle ritenute

COMMA 1

IN CAPO ALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA

E SUBAPPALTATRICE È POSTO

L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE:

- CON DISTINTE DELEGHE PER CIASCUN COMMITTENTE
- SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE

L'obbligo riguarda **tutte le ritenute fiscali trattenute** dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici **al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.**

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Flusso comunicativo tra le imprese

COMMA 2

ENTRO I 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI alla scadenza del versamento delle ritenute

LE DITTE APPALTATRICI O AFFIDATARIE

E SUBAPPALTATRICI

COMUNICANO AL COMMITTENTE:

- LE DELEGHE DI PAGAMENTO
- UN ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I LAVORATORI identificati mediante C.F.

*Al fine di consentire al committente il **riscontro** dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese*

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Elenco nominativo

COMMA 2

ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI CON IL DETTAGLIO:

1. delle **ORE DI LAVORO PRESTATE** da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
2. dell'**AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA**;
3. delle **RITENUTE FISCALI ESEGUITE** nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente

→ PROBLEMA DI PRIVACY?

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Obblighi del committente

COMMA 3

SE ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO

È MATURATO IL DIRITTO A RICEVERE CORRISPETTIVI E

le imprese obbligate **NON HANNO TRASMESSO AL COMMITTENTE LE DELEGHE DI PAGAMENTO E LE INFORMAZIONI** relative ai lavoratori

o dalla documentazione risulta **L'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI**

IL COMMITTENTE DEVE:

1. finché perdura l'inadempimento, **SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI maturati**

2. **DARNE COMUNICAZIONE ENTRO 90 GG** all'Ufficio Ade territorialmente competente

È PRECLUSA alle imprese appaltatrici/affidatarie OGNI AZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IL CUI PAGAMENTO È STATO SOSPESO, fino a quando non avviene il versamento.

Il termine consente di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Responsabilità del committente

COMMA 4

NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE:

INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI AI COMMI 1 E 3

1) **NON RICHIEDE** copia delle deleghe;

2) nonostante la presenza dei presupposti previsti dalla norma, **NON SOSPENDE** i pagamenti

E NON INVIA SEGNALAZIONE all'Ade

ARTT. 13 E 14 DLGS 471/97

È OBBLIGATO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA SANZIONE IRROGATA ALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICE

PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE RITENUTE E PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE STESSE NONCHÈ PER IL TEMPESTIVO VERSAMENTO

SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Versamento «autonomo» delle ritenute

COMMA 5

LE IMPRESE APPALTATRICI POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

NON VIENE ATTIVATO IL MECCANISMO DI CONTROLLO PREVISTO DALL'ART. 17-BIS

DEVONO SUSSISTERE CONTEMPORANEAMENTE

REQUISITI NECESSARI:

- **Essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi** e avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati in *conto fiscale* per un importo non superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- **Non avere iscrizioni a ruolo** o **accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all'agente della riscossione** per importi **superiori a 50mila euro**, per i quali i termini di pagamento non siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non ci siano provvedimenti di sospensione.

Non formano oggetto di rilievo i **debiti sottoposti a piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza

Le imprese **COMUNICANO** al committente la sussistenza di tali requisiti, **ALLEGANDO** la relativa **CERTIFICAZIONE**

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Novità

COMMA 6

«SUPERDURC»

Dal 1° gennaio 2020 il nuovo documento di regolarità fiscale e contributiva di cui al comma 5 è messo a disposizione delle singole imprese dall'AdE e **ha validità di 4 mesi** dalla data del rilascio.

COMMA 7

ULTERIORI MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Con provvedimento direttoriale possono essere disciplinate ulteriori modalità delle informazioni richieste dal comma 2 al fine di semplificare le modalità di riscontro dei dati.

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Esclusione compensazione

COMMA 8

DEROGA ART. 17, CO. 1

AL FINE DI RAFFORZARE L'IMPIANTO ANTIFRODE

Le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici **NON POSSONO** avvalersi dell'istituto della compensazione, quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a:

- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI

MATURATI **nel corso di durata del contratto**, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

ECCEZIONE

La disposizione NON SI APPLICA ai soggetti che presentano i requisiti previsti per poter procedere autonomamente al versamento delle ritenute

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Criticità

- ONERI DI CONTROLLO NON PROPORZIONATI
- NECESSITÀ DI «MAPPARE» I FORNITORI SOGGETTI ALLA NUOVA PROCEDURA
- ESCLUSIONE COMPENSAZIONE: DRENAGGIO DI LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE
- NECESSARIA ANNOTAZIONE DELLE SCADENZE
- ELEZIONE E DESIGNAZIONE DELL'APPALTATORE PIÙ AFFIDABILE
- FRUIZIONE DEL SERVIZIO «DURC ONLINE» PER VERIFICARE LA REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- IN CASO DI PIÙ CANTIERI: NECESSITÀ PER L'APPALTATORE DI SUDDIVIDERE LE PRESTAZIONI DESTINATE A COMMITTENTI DIVERSI

© Santacroce & Partners

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Risoluzione Ade n. 108 del 23 dicembre 2019

CONTROLLI ANCHE PER GLI APPALTI FIRMATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019

La previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), **anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020**.

CALCOLO DEI VERSAMENTI SULLA BASE DI DATI OGGETTIVI

La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi **(come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)**.

Le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti e altri contratti nominati

Risoluzione Ade n. 109 del 24 dicembre 2019

1 ISTITUZIONE DEL CODICE "09"- IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO COMMITTENTE

2 INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE «CONTRIBUENTE» DEL MODELLO F24:

- nel campo "codice fiscale": è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare": è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

I modelli "F24", compilati secondo le istruzioni impartite, **sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale"** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'AdE.

L'estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

© Santacroce & Partners

Reverse charge

Estensione del regime del reverse charge

ART. 4, COMMA 3,
D.L. 124/2019

↓

LETTERA A-QUINQUIES) DPR 633/72 (DECRETO IVA)

↓

NUOVA FORMULAZIONE DI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI
PER LE QUALI SI APPLICA L'INVERSIONE CONTABILE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2020

RATIO	**contrastare l'illecita somministrazione di manodopera** in quanto attraverso al costituzione di **false cooperative e false imprese**, i soggetti convolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna ed **evadono l'IVA e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori**

© Santacroce & Partners

Reverse charge

Novità

LA NORMA ESTENDE IL *REVERSE CHARGE*

ALLE PRESTAZIONI D'OPERA EFFETTUATE:

- mediante **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati**
- che vengono svolti con il **prevalente utilizzo di manodopera** (*c.d. labour intensive*)
- **presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente** ad esso riconducibili

ES. contratti handling

EFFETTI

Ad es. in presenza di servizi di macellazione, non dovrebbe scattare il reverse charge nel caso in cui i prestatori d'opera si recano presso la sede del committente con la propria attrezzatura.

Reverse charge

Novità

ALLE PRESTAZIONI PER LE QUALI GIÀ SCATTA L'INVERSIONE CONTABILE, COME:

- pulizia,
- demolizione,
- installazioni di impianti e di completamento degli edifici,
- subappalti in edilizia

VENGONO DUNQUE AGGIUNTE

LE PRESTAZIONI D'OPERA

SI TRATTA IN OGNI CASO DI PRESTAZIONI «**DIVERSE** da quelle di cui alle lettera da a) ad a-quater)» dell'art. 17 del decreto Iva

Reverse charge

Effetti

LE PRESTAZIONI D'OPERA SOGGETTE A IVA VERRANNO DI CONSEGUENZA:

1) **FATTURATE DALLE IMPRESE**, **SENZA** l'applicazione dell'**IVA;**

2) **INTEGRATE CON L'IMPOSTA**, secondo l'aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.

© Santacroce & Partners

Reverse charge

Esclusioni

LA NOVITÀ

NON SI APPLICA:

1) Alle operazioni effettuate nei confronti della **PA** e degli altri **ENTI E SOCIETÀ SOGGETTE AL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT**

2) Alle **AGENZIE PER IL LAVORO** disciplinate dal D.lgs. n.276/2003

Reverse charge

Efficacia

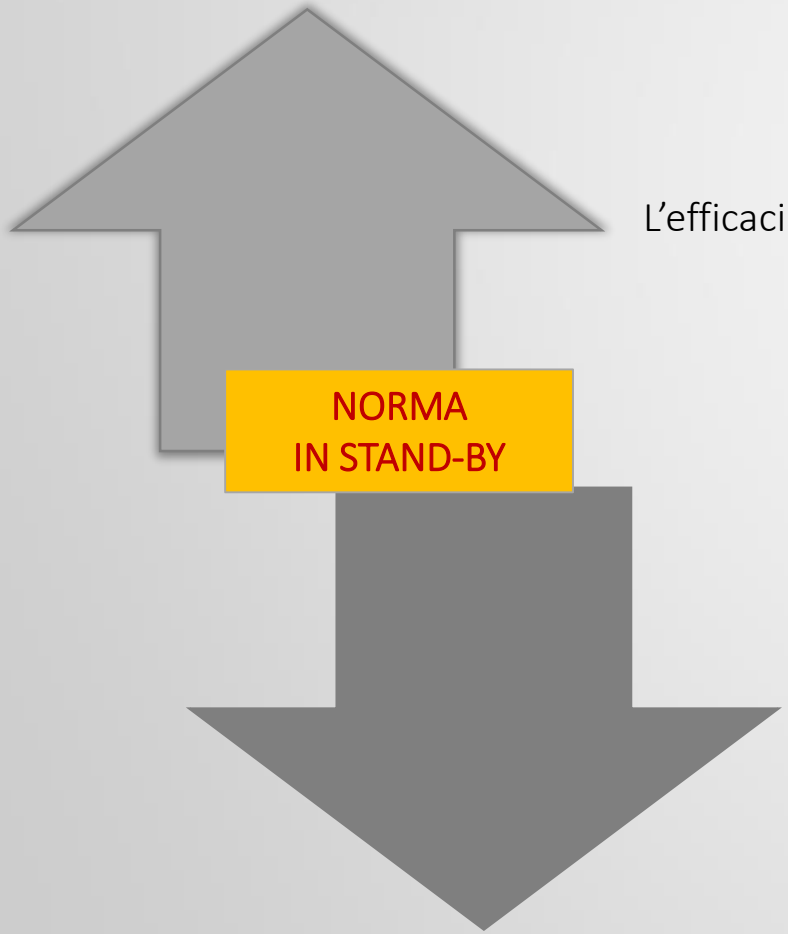

L'efficacia della norma è **SUBORDINATA**

al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, dell'AUTORIZZAZIONE di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE

disciplina la procedura volta a ottenere la deroga dal Consiglio Ue, stabilendo che l'iter deve essere completato (al massimo) **entro 8 mesi** dal ricevimento della domanda da parte della Commissione, o **6 mesi** nei casi di urgenza espressamente indicati.

PRECEDENTI DI DINIEGO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE AL CONSIGLIO UE 484/2018:
diniego all'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese ai consorzi da parte dei consorziati.

Sugar tax

© Santacroce & Partners

La Legge di Bilancio 2020, ai commi 661 a 676 ha istituito l'imposta sul consumo delle «**bevande edulcorate**», ossia dei prodotti – già finiti o da consumare previa diluizione –

- rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE,
- condizionati per la vendita e
- destinati al consumo alimentare umano,
- ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

Per **edulcorante** si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

© Santacroce & Partners

L'obbligazione tributaria **sorge** e **diviene esigibile**:

a) **all'atto della cessione** di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale - o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, se diverso dal primo - a consumatori nel territorio dello Stato (ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita), qualora le bevande abbiano origine italiana.

b) **all'atto del ricevimento** di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'UE;

c) **all'atto dell'importazione** definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'UE

© Santacroce & Partners

Sono **obbligat**i al pagamento dell'imposta:

a) il **fabbricante** nazionale ovvero il **soggetto nazionale che provvede al condizionamento** nel caso di bevande prodotte in Italia;
b) l'**acquirente**, per le bevande provenienti da Paesi UE;
c) l'**importatore**, per le bevande importate da Paesi Extra UE.

n.b.: I soggetti di cui alle lettere b) e c) devono essere registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che assegna loro un codice identificativo. Per tali soggetti l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella **dichiarazione mensile** che è presentata entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta.

In particolare, per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

© Santacroce & Partners

L'imposta è fissata nella **misura** di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b)euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

N.B.: l contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al **potere edulcorante** di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito, per ciascun edulcorante, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e del Ministero della Salute (che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge), in base al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore.

Eccezioni:

- l'imposta non si applica alle cessioni destinate al consumo fuori dal territorio italiano;
- sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui alla lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti di cui alla lettera b).

© Santacroce & Partners

Le attività di **accertamento**, di **verifica** e di **controllo** sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si avvale dei funzionari appartenenti alla Guardia di finanza per l'attività di accesso agli stabilimenti.

E' previsto il ricorso alla procedura di **riscossione coattiva** per il recupero delle somme dovute e non versate. A tal fine l'Agenzia delle dogane notifica un avviso di pagamento, dalla data di perfezionamento della notificazione decorrono 30 giorni per l'adempimento.

L'avviso è altresì notificato dall'Agenzia delle dogane nel termine di cinque anni decorrenti dalla data dell'omesso versamento.

Il termine di **prescrizione** per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

© Santacroce & Partners

Sono previste **sanzioni amministrative**:

- **Mancato pagamento** dell'imposta: l' importo va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
- **ritardato pagamento** dell'imposta: la sanzione sarà pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.
- **Tardiva presentazione** della dichiarazione e per **ogni altra violazione** delle disposizioni: si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.

L'imposta è **rimborsata** quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

Si attende il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per il mese di **agosto 2020** – con cui verranno stabilite le modalità di attuazione relativamente agli aspetti di dettaglio.

Le disposizioni appena illustrate **avranno effetto** a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

© Santacroce & Partners

Plastic tax

© Santacroce & Partners

La legge di Bilancio 2020, ai commi 634-658 istituisce l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, («MACSI») che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (anche in forma di fogli, pellicole o strisce) realizzati con l'impiego di materie plastiche di origine sintetica, qualora non destinati al riutilizzo.

n.b.: sono inclusi anche i dispositivi, realizzati con materiale plastico, atti a consentire la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o di altra merce avente diversa natura.

Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'imposta:

- i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'**obbligazione** tributaria:

- **sorge**: al momento della produzione (per il prodotto fabbricato in IT), dell'importazione definitiva ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi UE;
- **diviene esigibile**: all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale.

*Quando si verifica l'**immissione in consumo** nel territorio nazionale?*

a) per i MACSI realizzati in IT: all'atto della loro **cessione** ad altri soggetti nazionali
b) per i MACSI provenienti da Paesi UE: (i) all'atto dell'**acquisto** nell'esercizio dell'attività economica; (ii) all'atto della **cessione** effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi: all'atto della loro **importazione** definitiva.

Soggetti **obbligati** al pagamento dell'imposta:

a) per i MACSI **realizzati in Italia**: il fabbricante;
b) per i MACSI **provenienti da altri Paesi dell'UE**: il soggetto che acquista ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da, **Paesi terzi:** l'importatore.

© Santacroce & Partners

L'imposta è fissata nella misura di **0,45 euro/Kg** di materia plastica contenuta nei MACSI.

L'**accertamento** dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle dogane (entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce) ed entro lo stesso termine effettuano il pagamento dell'imposta con versamento unitario e con possibilità di compensazione con altre imposte e tributi.

NB: per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale, ed entro lo stesso termine effettua il versamento dell'imposta.

L'imposta **non è dovuta:**

- per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo fuori dal territorio italiano (in questi casi l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata e dichiarazione e venga fornita prova del pagamento);
- per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione;
- sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

Le attività di **accertamento**, di **verifica** e di **controllo** sono demandate all'Agenzia Dogane, che si avvale dei funzionari appartenenti alla Guardia di finanza per l'attività di accesso agli stabilimenti.

E' previsto il ricorso alla procedura di **riscossione coattiva** per il recupero delle somme dovute e non versate.

A tal fine l'Agenzia delle dogane notifica un avviso di pagamento, dalla data di perfezionamento della notificazione decorrono 30 giorni per l'adempimento.

L'avviso è altresì notificato dall'Agenzia delle dogane nel termine di cinque anni decorrenti dalla data dell'omesso versamento.

Il termine di **prescrizione** per il recupero del credito è di cinque anni; questa è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Sono previste **sanzioni amministrative**:

- **Mancato pagamento** dell'imposta: l'importo va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
- **Ritardato pagamento** dell'imposta: la sanzione sarà pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.
- **Tardiva presentazione** della dichiarazione e per **ogni altra violazione** delle disposizioni: si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.

L'imposta è **rimborsata** quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

Si attende il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per il mese di **maggio 2020** – con cui verranno stabilite le modalità di attuazione relativamente agli aspetti di dettaglio.

Le disposizioni appena illustrate **avranno effetto** a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dello stesso provvedimento.

© Santacroce & Partners

NB: E' riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del 10% delle spese sostenute - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Tale credito, concesso fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario, è utilizzabile nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. N. 241 del 1997.

Esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico si applica, in quanto compatibile, la disciplina del **credito d'imposta per le spese di formazione** del personale dipendente.

Si attende il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il MEF e MISE - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui saranno individuate le disposizioni applicative di dettaglio.

Altre novità Iva

Verso il sistema definitivo dell'Iva

La riforma del sistema Iva e la creazione di uno «spazio unico europeo» per l'applicazione dell'imposta sono i nuovi obiettivi prefissati sul piano unionale in riferimento alla disciplina degli scambi intraUE

Lo scopo finale è quello di realizzare il sistema definitivo dell'Iva, il quale si dovrebbe basare sul principio dell'imposizione nel paese di destinazione dei beni.

L'approccio della Commissione UE è nel senso di operare «*step by step*».

- Nella prima fase, le nuove regole riguarderanno le sole cessioni intraUE, per le quali il fornitore dovrà addebitare l'imposta con l'aliquota dello Stato membro di destinazione dei beni, ricorrendo al meccanismo del c.d. «sportello unico» nel proprio Stato membro. **DECORRENZA del nuovo regime: dal 1°luglio 2022.**

- Nella seconda fase, il nuovo trattamento dell'iva dovrà essere esteso a tutte le operazioni transfrontaliere e andrà così a coprire anche le prestazioni di servizi. **DECORRENZA: non ancora programmata.**

Verso il sistema definitivo dell'Iva

SISTEMA TRANSITORIO

Una compravendita intraUE è suddivisa in due operazioni consecutive:

- cessione non imponibile nello Stato membro di partenza;
- Acquisto tassato in *reverse charge* nello Stato membro di destinazione.

SISTEMA DEFINITIVO

- Superamento del frazionamento della medesima cessione in due operazioni distinte.
- Nozione unitaria di cessione intraUe, imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni.
- Il debitore dell'Iva è il cedente.
- L'imposta è assolta, tramite il sistema dello sportello unico (MOSS), dallo Stato membro di stabilimento.

Verso il sistema definitivo dell'Iva

Le tappe intermedie – quick fixes

Nella prospettiva della gradualità verso il sistema definitivo, devono distinguersi **due tappe intermedie**:

Quick fixes

I tappa

- modifiche in materia di **numero identificativo Iva**;
- nuova disciplina delle **transazioni «a catena»**;
- nuova disciplina del cosiddetto ***call off stock***;
- regole specifiche in materia di **prova del trasferimento** dei beni oggetto della cessione intraUE.

- Direttiva 2018/1910/UE
- Reg. 2018/1909/UE
- Reg. 2018/1912/UE

Decorrenza: dal 1° gennaio 2020

II tappa

- Modifiche tecniche da apportare alla Direttiva 2006/112/CE al fine di renderne coerenti le previsioni con il sistema in vigore dal 1° luglio 2022.

COM(2018)329 final del 25 maggio 2018

Verso il sistema definitivo dell'Iva

Le altre recenti modifiche

Direttiva 2017/2455/UE — Commercio elettronico

Direttiva 2018/1713/UE — Aliquota ridotta sui prodotti editoriali elettronici

Direttiva 2018/912/UE — Aliquota ordinaria minima

Direttiva 2018/1965/UE — Estensione al 30 giugno 2022 del regime del *reverse charge* per le operazioni sopra la soglia di 17.500 euro per operazione (art. 199-*quater* Direttiva 2006/112/CE)

QUICK FIXES

dal 1° gennaio 2020

CESSIONI INTRA-UE:

- CALL-OFF STOCK
- IDENTIFICATIVO IVA
- ELENCHI RIEPILOGATIVI
- PROVE

© Santacroce & Partners

CALL OF STOCK	Direttiva 2018/1910/UE (non ancora recepita) Art. 54 bis Reg 282/2011/UE	Il particolare contratto internazionale che consente di ritardare gli effetti fiscali di una cessione Intra UE al momento del prelievo del bene da parte del cessionario. Tutti gli Stati membri riconoscono la validità della particolare tipologia di differimento per un periodo di 12 mesi
IDENTIFICATIVO IVA ED ELENCHI RIEPILOGATIVI	Direttiva 2018/1910/UE (non ancora recepita)	Da elementi di natura formale divengono presupposti sostanziali per emettere una fattura non imponibile per una cessione IntraUE. In mancanza di tali elementi, il cedente non può procedere con l'emissione di una fattura «non imponibile» e dovrà quindi assoggettare d imposta l'operazione.
VENDITE A CATENA	Direttiva 2018/1910/UE (non ancora recepita)	La nuova disposizione ha lo scopo di armonizzare a livello UE la nozione di «triangolare unionale» ovvero di vendita a catena di beni che avvengono con uno o più trasporti tra Stati membri. Il trasporto viene imputato ad una sola delle operazioni poste in essere che, quindi, si qualifica come cessione intraunionale. Le altra sono operazioni interne.
PROVA CESSIONI INTRA-UE	Regolamento UE n. 1912/2018	Viene introdotta a livello UE con un regolamento una presunzione legale a favore dell'operatore che a determinate condizioni sposta l'onere probatorio di dimostrare che il trasporto Intracomunitario non è avvenuto sulle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri. Il regolamento individua una serie di documenti utili per ottenere la presunzione legale e, in caso di traporto a cura del cessionario, prevede il rilascio di una autodichiarazione da questi al cedente.

© Santacroce & Partners

ADEMPIMENTI

- REGISTRI E LIQUIDAZIONI IVA
- PRECOMPILATA IVA
- LETTERE DI INTENTO

© Santacroce & Partners

REGISTRI E LIQUIDAZIONI IVA

Decreto fiscale
DL 124/2019, art. 16

Articolo 4, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

- operazioni Iva effettuate dal **1° luglio 2020**

In via sperimentale, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, le bozze dei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse, oltre che delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

PRECOMPILATA IVA

Decreto fiscale
DL 124/2019, art. 16

Articolo 4, comma 1-*bis*, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

- operazioni Iva effettuate a partire dal **1° gennaio 2021**

oltre alle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni Iva periodiche, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA

© Santacroce & Partners

LETTERE DI INTENTO

Decreto crescita DL 34/2019

- Sino al 31 dicembre 2019, la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, andava consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana per realizzare importazioni senza l'applicazione dell'imposta.

- Dal 1° gennaio 2020, il nuovo art. 1, lett. c) del DL 746/983, prevede che gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare, insieme alla ricevuta di presentazione telematica, la dichiarazione d'intento al fornitore al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva ai sensi della lettera c) dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

© Santacroce & Partners

LETTERE DI INTENTO

Decreto crescita DL 34/2019

- Dal 1° gennaio 2020, il nuovo art. 1, lett. c) del DL 746/983, prevede che gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare, insieme alla ricevuta di presentazione telematica, la dichiarazione d'intento al fornitore al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva ai sensi della lettera c) dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

- Dopo aver verificato la regolarità dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate, il fornitore può procedere alla emissione della fattura non imponibile, indicando in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento rilasciati dall'Agenzia delle entrate, a lui comunicati dal cliente.

- È stato previsto un inasprimento delle sanzioni a carico del fornitore qualora questi proceda alla emissione della fattura non imponibile senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate. La sanzione prevista, infatti, a carico del fornitore, è compresa tra il 100% al 200% dell'imposta non applicata (cfr. art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs 471/1997).

© Santacroce & Partners

LETTERE DI INTENTO

Decreto crescita DL 34/2019

- L'art. 12-septies del Decreto crescita, dispone inoltre l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1, del citato DL 749/1983, che prevedeva la tenuta di un apposito registro in cui annotare e conservare la dichiarazione di intento.

Prima di tale modifica normativa, il fornitore che riceveva la lettera d'intento doveva, entro la prima liquidazione successiva a quella in cui aveva fatturato al cessionario senza applicazione dell'imposta, comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intenti ricevuta. Tutto ciò, al fine di evitare profili sanzionatori, era previsto, infatti, che il fornitore che ometteva di inviare la comunicazione telematica (o la inviava con dati incompleti o inesatti) era responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

LETTERE DI INTENTO

Decreto crescita DL 34/2019

Per gasolio e benzine da autotrazione

dal 27 ottobre 2019

Articolo 1, comma 941-bis e 941-ter, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Non possono essere usate per gli acquisti di benzina o gasolio, tranne, a determinate condizioni, dalle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose e persone.

© Santacroce & Partners

ALTRE NOVITA’

- IVA SCUOLE GUIDA
- ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI
- CONTROLLO ACQUISTI VEICOLI FISCALMENTE USATI

© Santacroce & Partners

Dal 1° gennaio 2020

IMPONIBILITÀ IVA PER PER LE LEZIONI DELLA SCUOLA GUIDA	art. 10, comma 1, n. 20), ultimo periodo, DPR 633/1972	Sono escluse dall'esenzione Iva le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica per le patenti di guida B e C1.
ALIQUOTE IVA AGEVOLATE SU PRODOTTI IGENICO - SANITARI	n. 1-quinquies), parte II-bis della tabella A allegata al dpr 633/1972.	Si applica l'aliquota Iva del 5% ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili, secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili.
NUOVI CONTROLLI CONTRO LE FRODI NELL'ACQUISTO DI VEICOLI FISCALMENTE USATI	Articolo 1, comma 9-bis decreto legge 24 novembre 2006, n. 286	L'Agenzia delle entrate verifica in via preventiva la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva con F24 ai fini dell'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisto intraUe effettuato da soggetto passivo o consumatore finale.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge 124/2019 (27 ottobre 2019)

SANTACROCE

SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3